

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2006, n. 39/R

Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare gli articoli 19 e 20 che istituiscono il garante della comunicazione, ne stabiliscono le funzioni e rinviando ad apposito regolamento la disciplina dell'esercizio di tali funzioni;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 8 del 5 giugno 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, e delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003;

Acquisito il parere favorevole con osservazioni espresso dalla sesta commissione consiliare "Territorio e Ambiente" nella seduta del 12 luglio 2006;

Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla sesta commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 31 luglio 2006 che approva il regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni;

EMANA

il seguente Regolamento:

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Finalità

Articolo 3 Nomina del garante della comunicazione

Articolo 4 Indennità e rimborsi

Articolo 5 Durata in carica e incompatibilità

Articolo 6 Compiti del garante della comunicazione

Articolo 7 Rapporto consuntivo

Articolo 8 Sede e personale

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, (Norme per il governo del territorio), di seguito denominata "legge regionale", il presente regolamento istituisce il garante della comunicazione e ne disciplina le funzioni.

Art. 2

Finalità

1. La disciplina delle funzioni del garante della comunicazione è finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia il Piano di indirizzo territoriale della Regione, di cui all'articolo 48 della legge regionale, e le relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 10 della stessa legge.

Art. 3

Nomina del garante della comunicazione

1. Il garante della comunicazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

2. Il garante è scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli ambiti della sociologia, della scienza della comunicazione, della programmazione.

3. Il garante è scelto fra il personale di qualifica dirigenziale appartenente alla struttura regionale, o fra soggetti esterni ad essa.

4. Qualora il garante appartenga alla struttura regionale, è scelto al di fuori del personale assegnato alla direzione generale competente in materia di politiche territoriali e ambientali.

Art. 4

Indennità e rimborsi

1. Qualora il garante della comunicazione appartenga alla struttura regionale, svolge la funzione di garante a titolo gratuito.

2. Qualora il garante della comunicazione non appartenga alla struttura regionale percepisce un'indennità mensile di funzione, la cui entità e modalità di erogazione

sono stabilite nel decreto di nomina, in misura comunque non superiore alla retribuzione mensile complessiva prevista per i dirigenti regionali responsabili di settore di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2003, n.44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale").

3. Il garante ha diritto al rimborso spese spettanti ai dirigenti regionali in missione.

Art. 5

Durata in carica e incompatibilità

1. Il garante della comunicazione resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. Nei sessanta giorni precedenti la scadenza del mandato, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo garante.

3. L'incarico di garante della comunicazione è incompatibile, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale, con l'incarico di responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio.

Art. 6

Compiti del garante della comunicazione

1. Il garante assicura che l'informazione ai cittadini in ogni fase di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza della Regione sia tempestiva e appropriata, in modo da rendere effettiva ed efficace la partecipazione dei cittadini al procedimento programmatico.

2. Ai fini di cui al comma 1 il garante:

a) fissa, fino dall'avvio del procedimento, i criteri cui il responsabile del procedimento deve attenersi per garantire la partecipazione dei cittadini, proponendo anche integrazioni al piano di comunicazione predisposto dal responsabile stesso;

b) verifica la completezza dell'informazione fornita dal responsabile del procedimento circa le scelte, le relative motivazioni anche con riferimento a obiettivi e conoscenze che ne sono a fondamento, la coerenza delle scelte con gli atti programmatori e normativi;

c) verifica che le modalità con cui il responsabile del procedimento fornisce le informazioni siano funzionali alla massima comprensibilità e divulgabilità;

d) propone, qualora lo ritenga opportuno, un'integrazione dell'informazione sotto i profili del contenuto o delle modalità di diffusione, attraverso specifiche indicazioni al responsabile del procedimento,

tenuto conto di peculiari esigenze connesse al governo del territorio;

e) cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;

f) assicura i rapporti con i garanti della comunicazione dei comuni e delle province assumendo da essi le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'efficacia nel perseguimento delle finalità che la legge regionale affida all'istituto del garante della comunicazione;

g) redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale.

Art. 7

Rapporto consuntivo

1. Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi sulla valutazione integrata di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale.

2. Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, al Piano di indirizzo territoriale della Regione, di cui all'articolo 48 della legge regionale, ed alle relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 10 della stessa legge, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio regionale secondo le disposizioni del capo II del titolo II e del capo I del titolo III della legge regionale.

3. Nel rapporto consuntivo il garante:

a) esplicita le modalità informative che, su iniziativa del responsabile del procedimento o su propria sollecitazione, hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;

b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;

c) riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati.

Art. 8

Sede e personale

1. L'ufficio del garante della comunicazione ha sede presso la direzione generale della Presidenza.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il garante

della comunicazione si avvale del personale in servizio presso la Regione che gli viene assegnato al momento della sua nomina.

3. Qualora si manifesti necessario, il garante della comunicazione può in ogni caso avvalersi anche della collaborazione delle strutture regionali che abbiano le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Il Vicepresidente
GELLI

Firenze, 1 agosto 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2006, n. 40/R

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che all'articolo 114 conferisce alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e

sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

Visti gli articoli 42, commi 2 e 4, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) che attribuisce alla Regione compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di igiene e sanità pubblica, veterinaria ed igiene degli alimenti, delegando ai Comuni l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione in tali materie, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall'articolo 2 della stessa legge;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale del 12 giugno 2006, n. 16 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione istituzionale, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ed al Consiglio delle autonomie locali per l'acquisizione dei pareri previsti rispettivamente dagli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Dato atto che la commissione consiliare competente in materia di sanità ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 luglio 2006;

Dato atto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso alcun parere;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 560 del 31 luglio 2006 che approva il regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

EMANA

il seguente Regolamento:

INDICE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Esclusioni

Art. 4 - Definizioni